



COMUNICATO UFFICIALE N. 442
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 434/AA al n. 437/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 434/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pf 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Rosina LIPEROTI, e della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSINA LIPEROTI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 – ter, comma 7, delle N.O.I.F., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al Comunicato Ufficiale n. 226/A del 27 aprile 2022, per aver omesso di depositare, entro il termine del 31 ottobre 2020, gli accordi economici pluriennali sottoscritti in data 1° luglio 2020 dalla società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, partecipante al Campionato nazionale di serie A – Calcio a 5 femminile della Lega Nazionale Dilettanti, per le prestazioni sportive, nelle stagioni sportive 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023, delle calciatrici, DI MARCO Anastasia, MARCOTULLI Manuela, BARCA Cecilia, DE MELO PINHEIRO Catarina Isabel e GRIECO Alessia, nonché per aver omesso di inviare, in relazione alla stagione sportiva 2022 – 2023 ed entro i termini previsti dal punto 3.1 del Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti n. 239 dell'11 novembre 2022, l'attestazione, corredata dalla dichiarazione liberatoria del creditore, relativa all'avvenuta corresponsione da parte della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL delle somme maturate al 31 ottobre 2022 dalle predette calciatrici in forza degli accordi economici sottoscritti;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 29, comma 3, e art. 94 septies, comma 2, delle N.O.I.F., per aver omesso di depositare, entro il termine del 31 ottobre 2022, gli accordi economici sottoscritti in data 1° luglio 2022 dalla società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, partecipante nella stagione sportiva 2022 – 2023 al Campionato nazionale di serie A – Calcio a 5 femminile della Lega Nazionale Dilettanti, per le prestazioni sportive delle calciatrici, MARQUES DA SILVA Jessica, UMBRO Marika, D'ANGELO Denise, FERNANDEZ DE LA VEGA Beatriz Gloria, SICLARI Valentina e MERANTE Maria Grazia, nonché per aver omesso di inviare, entro i termini previsti dal punto 3.1 del Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti n. 239 dell'11 novembre 2022, l'attestazione, corredata dalla dichiarazione liberatoria del creditore, relativa all'avvenuta corresponsione da parte della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL delle somme maturate al 31 ottobre 2022 dalle predette calciatrici in forza degli accordi economici sottoscritti;

A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, per la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rosina LIPEROTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Rosina LIPEROTI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 435/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 592 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore PELLINO e Davide BRASIELLO, e della società A.S.D. U.S. Arzanese 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore PELLINO, all'epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. U.S. Arzanese 1924 e dirigente addetto all'arbitro in occasione della gara U.S. Arzanese 1924 – Sangiovese del 7.1.2023 in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del C.G.S., nonché dell'art. 62, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata e nonostante fosse il dirigente addetto all'arbitro, consentito e comunque non impedito, che in occasione della gara del 7.1.2023 tra la U.S. Arzanese 1924 e la Sangiovese, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria, durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, una persona non inserita nella distinta di gara e non riconosciuta, si introducesse negli spogliatoi e, dopo aver bussato alla porta dello spogliatoio dell'arbitro, rivolgesse allo stesso urlando espressioni non consone al contesto;

Davide BRASIELLO, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore tesserato per la U.S. Arzanese 1924, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del C.G.S., nonché dell'art. 62, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nonostante fosse il dirigente accompagnatore inserito in distinta di gara, consentito e comunque non impedito, che in occasione della gara del 7.1.2023 tra la U.S. Arzanese 1924 e la Sangiovese, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria, durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, una persona non inserita nella distinta di gara e non riconosciuta, si introducesse negli spogliatoi e, dopo aver bussato alla porta dello spogliatoio dell'arbitro, rivolgesse allo stesso urlando espressioni non consone al contesto;

A.S.D. U.S. ARZANESE 1924, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del C.G.S., per aver i propri sostenitori in occasione della gara del 7.1.2023 tra la U.S. Arzanese 1924 e la Sangiovese, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria, introdotto ed utilizzato dei fumogeni all'interno dell'impianto sportivo; nonché, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in

quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri SAIZ Raimondo, GRECO Silvestro e IMPRUNETA Alessandro; e per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il Sig. PELLINO Salvatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore PELLINO, e dal Sig. Davide BRASIELLO, in proprio e per conto della società A.S.D. U.S. ARZANESE 1924;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore PELLINO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Davide BRASIELLO e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. U.S. ARZANESE 1924;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 436/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 552 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luciano LISBONA, Antonio DEL GAUDIO, e delle società A.S.D. ACCADEMIA REAL AGROAVERSA e A.S.D. DEA DIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO LISBONA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Real Agroaversa, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Trofeo Epifania" tenutosi in data 6.1.2023 presso il Centro Sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Campania", al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2009 - 2010 calcio a 9, della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ANTONIO DEL GAUDIO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Dea Diana, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Trofeo Epifania" tenutosi in data 6.1.2023 presso il Centro Sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Campania", al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2013 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. ACCADEMIA REAL AGROAVERSA e A.S.D. DEA DIANA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti e legali rappresentanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio DEL GAUDIO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. DEA DIANA, e dal Sig. Luciano LISBONA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA REAL AGROAVERSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio DEL GAUDIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il sig. Luciano LISBONA, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA REAL AGROAVERSA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. DEA DIANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 437/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 502 pf 22-23 adottato nei confronti della società S.S.C. NAPOLI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e, comunque, non impedito l'indebito accesso - vietato dall'art. 9, comma 2, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva - e la presenza nel recinto di gioco del sig. Luciano Moggi, soggetto radiato dall'ordinamento federale, prima dell'inizio della gara Napoli-Juventus del 14/01/2023, valevole per il Campionato Primavera 1 e disputata presso lo stadio "Arena G. Piccolo", nel centro sportivo sito in Cercola (NA);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di Presidente, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemila cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina